

## Foglio informativo relativo al FIDEIUSSIONE SPECIFICA

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

### Informazioni sulla banca

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA Societa' Cooperativa**

Viale Jonio, s.n. - 74013 - Marina di Ginosa (TA)

Tel. : 099/8272411 - Fax: 099/8272490

Sito web: [www.bccmarinadiginosa.it](http://www.bccmarinadiginosa.it) - Email: [segreteria@bccmarinadiginosa.it](mailto:segreteria@bccmarinadiginosa.it) - PEC: [bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net](mailto:bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net)

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Taranto n. 00133340737

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4704, Cod. ABI: 08688

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A154745

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

### Che cos'è la fideiussione specifica

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti della banca derivante da una specifica operazione.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

### Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del fideiussore.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Voci	Costo
Interessi di mora	nella misura applicata al debitore principale al momento dell'inadempimento
Spese per invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni per copia documentazione	nella misura indicata nel contratto di conto corrente intestato al debitore principale e con addebito sul c.c. intestato a quest'ultimo Da quantificare all'atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente sostenuti dalla banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.

Altre spese da sostenere	Costo
Imposta di bollo sul contratto (se la fideiussione garantisce finanziamenti non regolati in conto corrente e non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73)	16,00 EUR

### Recesso e reclami

#### RECESSO DAL CONTRATTO

Il fideiussore, quando il credito garantito è a tempo indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi cinque giorni lavorativi successivi ai giorni di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso, il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso diviene efficace.

Il fideiussore, quando il credito garantito è a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia fideiussoria, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

#### TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

La chiusura del rapporto contrattuale avviene:

- entro n. 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo; ecc.);
- alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata al fideiussore la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale debito per il quale il fideiussore continua a rispondere.

#### RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA Societa' Cooperativa - Viale Jonio, s.n. - 74013 - Marina di Ginosa (TA), mail [segreteria@bccmarinadiginosa.it](mailto:segreteria@bccmarinadiginosa.it) e PEC [bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net](mailto:bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net)), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto

nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

<b>Glossario</b>	
<b>Debitore (o obbligato) principale</b>	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento
<b>Fideiussore</b>	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca
<b>Interessi di mora</b>	Interessi che il fideiussore deve corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto alla banca in qualità di garante.